

La scuola ha l'obbligo di adottare misure compensative per gli alunni con difficoltà di apprendimento

di Amedeo Di Filippo – 10 10 2018

E' illegittimo il giudizio di non ammissione alla classe superiore di un alunno affetto da disturbo specifico dell'apprendimento (Dsa), debitamente certificato, qualora l'istituto scolastico non abbia predisposto misure compensative volte a consentire l'acquisizione di un livello di apprendimento sufficiente. Lo afferma il Tar Lazio con la sentenza 9720 del 3 ottobre.

Il fatto

I genitori di una alunna affetta da Disturbo specifico dell'apprendimento (Dsa) hanno impugnato il provvedimento recante la mancata ammissione alla classe III della scuola secondaria di I grado, causato secondo l'istituto scolastico dalla parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e motivato da scarso interesse, impegno incostante, scarsa riflessione sul ruolo dello studente.

Motivazione respinta seccamente dai genitori, i quali anzi rilevano che la particolare condizione della figlia avrebbe meritato un supplemento di attenzione ai suoi bisogni e ai processi formativi, ben noti al dirigente dell'istituto comprensivo. Lamentano in particolare che la scuola non avrebbe attivato alcuna strategia specifica per accrescere e favorire il suo livello di apprendimento, nella più completa mancanza di comunicazione ai genitori, mai coinvolti in ordine al rendimento scolastico della figlia, così ponendoli nella impossibilità di intervenire.

Le misure compensative

Il Tar del Lazio difende le posizioni dei genitori e annulla il provvedimento impugnato, ricordando che l'articolo 5, comma 2, della legge 170/2010 impegna le istituzioni scolastiche a garantire agli studenti con Dsa l'introduzione di strumenti e misure compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche. E che l'articolo 6, comma 2, del Dm 5669/2011 – con cui sono state approvate le Linee guida per i disturbi specifici di apprendimento – impone di adottare modalità valutative che consentono all'alunno con Dsa di mostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto mediante l'applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l'espletamento della prestazione da valutare.

Non hanno dubbi i giudici nel ritenere che sia compito della scuola individuare le più opportune strategie di recupero onde permettere alla discente di fronteggiare il gap nell'apprendimento e allestire tutte le misure compensative più opportune ed appropriate a consentirgli di colmare il deficit nell'apprendimento e di raggiungere un adeguato livello di preparazione. E questo anche nel caso in cui la scuola semplicemente "sospetti" un disturbo specifico dell'apprendimento, con l'obbligo di attivarsi al fine di suscitare la relativa diagnosi che, se confermativa, costituisce il presupposto per l'attivazione dei rimedi di cui parla l'articolo 5 della legge 170/2010.

La rivalutazione

Nel caso specifico, la scuola era al corrente del disturbo dell'allieva, grazie ad apposita certificazione con la quale si raccomandava la necessità di prestare attenzione particolare ai suoi bisogni e processi formativi, per cui aveva l'obbligo di apprestare le misure compensative necessarie ed opportune al fine di consentire alla minore di conseguire un sufficiente livello di preparazione.

Non avendolo fatto, il provvedimento di non ammissione alla classe superiore è illegittimo, con conseguente obbligo per la scuola di sottoporre a rivalutazione l'alunna «tenendo conto della omessa adozione di misure compensative atte a superare il deficit di apprendimento che la affligge».